



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso in appello iscritto numero di registro generale 7579 del 2010,  
proposto da:

BRESSO MERCEDES e STAUNOVO POLACCO LUIGINA, rappresentate e difese dagli avv. Gianluigi Pellegrino, Nicolo' Paoletti, Enrico Piovano e Sabrina Molinar Min, con domicilio eletto presso l'avv. Nicolo' Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 34;

***contro***

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia e Luca Procacci, con domicilio eletto presso l'avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

COTA ROBERTO e ASSOCIAZIONE ITALIANA WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF) ONLUS ONG, non costituiti in giudizio;  
MINISTERO DELL'INTERNO, UFFICIO CENTRALE REGIONALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO, UFFICIO CENTRALE

CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO, UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI, UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI NOVARA, UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VERCELLI, MINISTERO DELL'INTERNO; UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO, UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI BIELLA, UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VERBANIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con cui sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

*nei confronti di*

BONINO BARBARA, BOTTA FRANCO MARIA, BOTTA MARCO, BURZI ANGELO, BUSSOLA CRISTIANO, CANTORE DANIELE, CATTANEO VALERIO, COMBA FABRIZIO, CAVALLERA UGO, CIRIO ALBERO, COPPOLA MICHELE, CORTOPASSI ALBERTO, COSTA RAFFAELE, COSTA ROSA ANNA, FERRERO CATERINA, LEARDI LORENZO, MASTRULLO ANGIOLINO, MONTARULI AUGUSTA, MOTTA MASSIMILIANO, PEDRALE LUCA, PORCHIETTO CLAUDIA, RAVELLO ROBERTO, SPAGNUOLO CARLA, TENTONI ALFREDO ROBERTO, TOSELLI PIETRO FRANCESCO, VALLE ROSANNA, VIGNALE GIAN LUCA, rappresentati e difesi dagli avv. Alberto Romano e Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso l'avv. Alberto Romano in Roma, Lungotevere Sanzio, n. 1;

GIOVINE MICHELE e FRANCHINO SARA, rappresentati e difesi dagli avv.

Giorgio Strambi, Monica Maria Negro, Stefano Vinti, Walter Fabrizio Casagrande, con domicilio eletto presso l'avv. Stefano Vinti in Roma, via Emilia, n. 88;

ANGELERI ANTONELLO, CAROSSA MARIO, DE MAGISTRIS ROBERTO, GIORDANO MASSIMO, GREGORIO FEDERICO, LUPI MAURIZIO, MACCANTI ELENA, MARINELLO MICHELE, MOLINARI RICCARDO, NOVERO GIANFRANCO, SACCHETTO CLAUDIO, TIRAMANI PAOLO, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Forno, con domicilio eletto presso Segreteria Consiglio Di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

BONANNO GIANLUCA, ARTESIO ELEONORA, BIOLE' FABRIZIO, BOETI ANTONINO, BONO DAVIDE, BUQUICCHIO ANDREA, LAUS MAURO, LEPRI STEFANO, MANICA GIULIANA, MOTTA ANGELA, MULIERE ROCCHINO, NEGRO GIOVANNI, PENTENERO GIOVANNA, PLACIDO ROBERTO, PONSIO TULLIO, RESCHIGNA ALDO, RONZANI GIANNI WILMER, STARA ANDREA, TARICCO GIACOMINO;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE – TORINO, Sez. I, n. 3196 del 6 agosto 2010, resa tra le parti, concernente VERBALE PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI RELATIVO ALLE ELEZIONI PER IL CONSIGLIO REGIONE PIEMONTE 28/29 MARZO 2010;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte, del Ministero dell'Interno, dell'Ufficio Centrale Regionale presso il Tribunale di Torino, degli Uffici Centrali Circoscrizionali rispettivamente presso i Tribunali di Alessandria, Cuneo, Asti, Novara, Vercelli, Torino, Biella e Verbania, nonché dei

signori Barbara Bonino, Franco Maria Botta, Marco Botta, Angelo Burzi, Cristiano Bussola, Daniele Cantore, Valerio Cattaneo, Fabrizio Comba, Ugo Cavallera, Alberto Cirio, Michele Coppola, Alberto Cortopassi, Raffaele Costa, Rosa Anna Costa, Caterina Ferrero, Lorenzo Leardi, Angiolino Mastrullo, Augusta Montaruli, Massimiliano Motta, Luca Pedrale, Claudia Porchietto, Roberto Ravello, Carla Spagnuolo, Alfredo Roberto Tentoni, Pietro Francesco Toselli, Rosanna Valle, Gian Luca Vignale, Michele Giovine, Sara Franchino, Antonello Angeleri, Mario Carossa, Roberto De Magistris, Massimo Giordano, Federico Gregorio, Maurizio Lupi, Elena Maccanti, Michele Marinello, Riccardo Molinari, Gianfranco Novero, Claudio Sacchetto e Paolo Tiramani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Nicolò Paoletti, Enrico Piovano, Paolo Davico Bonino, Angelo Clarizia, Luca Procacci, l'Avvocato dello Stato Numetti, Alberto Romano, Giovanni Nigra e Giorgio Strambi in proprio e su delega dell'avv. Stefano Vinti, Paolo Forno;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

## FATTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sez. I, con la sentenza n. 3196 del 6 agosto 2010, pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto da Mercedes Bresso, in proprio e nella qualità di candidato presidente della coalizione di centro - sinistra alle elezioni regionali del Piemonte del 28/29 marzo 2010 e di candidata capolista del listino regionale "Uniti per Bresso", e da Luigina Staunovo Polacco, in proprio e nella qualità di coordinatrice del partito "Pensionati e invalidi", per l'annullamento dell'atto di

proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte a seguito delle elezioni celebratesi nei giorni 28 e 29 marzo 2010 e dei provvedimenti di ammissione della lista “Pensionati per Cota”, collegata con il candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale Roberto Cota, lo respingeva, ritenendo priva di fondamento la tesi avanzata in via principale circa la possibilità di diretto accertamento da parte del giudice amministrativo delle falsità delle dichiarazioni e delle relative sottoscrizioni di accettazione delle candidature alla carica di consigliere regionale della lista “Pensionati per Cota” ed assegnando alle ricorrenti il termine di sessanta giorni per la proposizione dinanzi al competente Tribunale, della querela di falso, relativamente all’autenticità delle dichiarazioni di accettazione delle candidature della lista “Pensionati per Cota” e delle autenticazioni delle relative sottoscrizioni, ai sensi dell’art. 41 del R.D. 17/8/1907, n. 642 e degli artt. 221 e ss. c.p.c..

2. Non definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Mercedes Bresso e Luigina Staunovo Polacco, questa Sezione con la sentenza n. 999 del 16 febbraio 2011 , dichiarati preliminarmente inammissibili i ricorsi incidentali spiegati da Michele Giovine e Sara Franchino e respinte le altre eccezioni preliminari (di inammissibilità, in particolare, dell’appello per la pretesa natura meramente istruttoria della sentenza di primo grado, stante invece il suo carattere decisorio, per aver respinto la richiesta di accertamento diretto da parte del giudice amministrativo della nullità o falsità delle sottoscrizioni e delle autenticazioni di accettazione delle candidature in ragione della loro relativa natura di atti pubblici assistiti da fede privilegiata, contestabili solo con lo strumento processuale della querela di falso), ha sospeso il giudizio, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, avendo ritenuto con la coeva ordinanza n. 1000 rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del codice del processo amministrativo e delle previgenti disposizioni di cui agli artt. 7 del r.d. n. 2840/1923; 41 – 43 del r.d. n. 642/1907; 28, comma 3, e 30, comma 2, r.d. 1054/1924 (T.U. Cons. Stato); 7, comma 3, ultima parte, e 8 della legge n. 1034/1971 (l. Tar); 2700 cod. civ., in relazione agli articoli 24, 76, 97, 103, 11, 113 e 117 della Costituzione che precludevano al giudice amministrativo di accertare incidentalmente eventuali falsità di atti del procedimento elettorale.

3. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 304, depositata l'11 novembre 2011, ha dichiarato non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale e le appellanti con atto in data 19 dicembre 2011 hanno chiesto la fissazione della nuova udienza di discussione del ricorso.

4. Dopo aver depositato in data 2 maggio 2012 copia della sentenza del Tribunale Penale di Torino del 30 giugno/28 luglio 2011, che ha ritenuto colpevoli dei reati di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., art. 90, comma 2, D.P.R. n. 570 del 1960 Michele Giovine e Carlo Giovine, condannandoli rispettivamente, il primo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, con privazione del diritto elettorale e di eleggibilità per anni cinque e la sospensione da tutti i pubblici uffici per anni due e il secondo alla pena di anni due e mesi due di reclusione, proprio in relazione ai reati di falso commessi nell'ambito delle operazioni di presentazione della lista "Pensionati per Cota", le appellanti, pur avendo chiesto un rinvio della trattazione per la imminenza della definizione del giudizio di appello del ricordato processo penale di falso, con memoria in data 11 maggio 2012 hanno insistito per la declaratoria di nullità della lista "Pensionati per Cota" e dei relativi atti di presentazione e di ammissione, osservando che, come emergeva dalla motivazione della depositata sentenza di condanna, le modalità con cui era stata realizzata la fattispecie delittuosa del

falso erano tali da escludere che gli autori potessero essere considerati pubblici ufficiali, il fatto materiale, non contestato, integrando piuttosto l'ipotesi della falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.).

La Regione Piemonte, con memoria in data 17 maggio 2012, contestando le avverse deduzioni e argomentazioni difensive, ha invece concluso per il rigetto dell'appello, osservando, per un verso, che non poteva che prendersi atto della sentenza della Corte Costituzionale, e, per altro verso, che l'azione di querela di falso proposta innanzi al Tribunale di Torino era stata dichiarata estinta per inerzia degli attuali appellanti, giusta sentenza in data 21 dicembre 2011 della 1<sup>a</sup> sezione civile.

Anche Marco Botta e i suoi ventisei litisconsorti hanno chiesto il rigetto dell'appello.

Michele Giovine e Sara Franchino hanno a loro volta prodotto in data 28 maggio 2012 documentazione inerente alla denuncia da essi presentata alla Procura della Repubblica di Torino per presunte falsità che sarebbero state compiute nella sottoscrizione della presentazione della lista e delle candidature della lista "Pensionati e Invalidi per Bresso", rilevando tra l'altro che detta lista aveva riportato 12.564 voti su base regionale, così che la sua nullità era tale da rendere priva di qualsiasi rilievo ai fini dell'annullamento dell'elezioni regionali l'eventuale nullità della lista "Pensionati per Cota".

Tutte le parti hanno anche replicato alle avverse memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni.

5. All'udienza pubblica del 29 maggio 2012, dopo la rituale discussione, nel corso della quale la Sezione ha sottoposto alle parti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della eventuale equipollenza del falso accertato in sede penale con quello accertato a seguito della querela di

falso in sede civile e della sua rilevanza nell'odierno procedimento di appello, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

6. Come emerge dall'esposizione in fatto oltre che dalla lettura della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sez. I, n. 3196 del 6 agosto 2010, dall'appello spiegato da Mercedes Bresso e Luigina Staunovo Polacco e dalla sentenza non definitiva n. 999 del 16 febbraio 2011, l'oggetto del presente procedimento di appello concerne esclusivamente la possibilità dell'accertamento diretto da parte del giudice amministrativo delle falsità delle sottoscrizioni e delle autenticazioni delle firme di presentazione della lista "Pensionati per Cota", con declaratoria di nullità della lista stessa, illegittimità della sua ammissione alle consultazioni del 28/29 marzo 2010 per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Piemonte e conseguente rettifica del risultato elettorale e annullamento parziale del verbale di proclamazione degli eletti.

Infatti il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte aveva rilevato che le certificazioni di autenticazione sottoposte alla sua attenzione possedevano i tratti distintivi noti dell'atto pubblico, assunto da pubblico ufficiale e come tale assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., revocabile in dubbio e contestabile unicamente mediante lo strumento processuale della querela di falso di cui agli artt. 221 e seguenti c.p.c. ed aveva conseguentemente assegnato il termine per la proposizione della querela di falso innanzi al competente tribunale civile; le appellanti hanno d'altra parte chiesto la riforma di quella sentenza, rilevando che la documentazione prodotta avrebbe provato, al di là di ogni ragione, l'effettività delle denunciate falsificazioni, il che avrebbe consentito al giudice amministrativo di accogliere il ricorso, indipendentemente dalla presentazione della querela di falso.



La Corte Costituzionale con la sentenza n. 304, depositata l'11 novembre 2011, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata da questa Sezione con ordinanza n. 1000 del 16 febbraio 2011, degli articoli 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo); dell'articolo 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 (Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale); degli articoli 41, 42 e 43 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); degli articoli 28, terzo comma, e 30, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); degli articoli 7, terzo comma, ultima parte, e 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali); nonché dell'articolo 2700 del codice civile, nella parte in cui precludono al giudice amministrativo di accertare anche solo incidentalmente la falsità degli atti pubblici nel giudizio amministrativo in materia elettorale.

In sintesi, il giudice delle leggi ha osservato innanzitutto che la devoluzione al giudice civile della querela di falso rappresenta una opzione di sistema, non soltanto di risalente e costante tradizione, ma rispondente a persistenti valori ed esigenze fondamentali, quali la necessaria tutela della fede pubblica, che in determinate ipotesi, quale è quella degli atti muniti di valore fidefacente privilegiato a norma dell'art. 2700 cod. civ., deve essere assicurata a prescindere dalla sede processuale in cui l'autenticità dell'atto sia stata, incidentalmente, messa in dubbio.

Inoltre, è stato evidenziato che la certezza e la speditezza del traffico giuridico, che costituiscono il bene tutelato dal particolare regime probatorio

normativamente riservato a determinati atti, potrebbero non essere adeguatamente assicurate se l'accertamento della autenticità dell'atto fosse rimesso ad un "incidente", risolto all'interno di un determinato procedimento giurisdizionale, senza che tale verifica avesse effetti giuridici al di là delle parti e dell'oggetto dello specifico procedimento; del resto, secondo il giudice delle leggi, il principio della "unitarietà" della giurisdizione in specifiche materie può essere ritenuto razionale e prevalente sul principio della concentrazione dei singoli e diversi giudizi, irrilevante essendo ogni giudizio sulla presunta maggiore o minore idoneità dei vari modelli processuali ad assicurare adeguata tutela in quelle stesse materie.

7. Ciò posto, la Sezione è dell'avviso che non possa non condividersi la tesi delle parti appellate secondo cui l'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale comporta quanto alla fattispecie in esame il rigetto dell'appello, essendo precluso al giudice amministrativo l'accertamento in via diretta della asserita falsità delle firme di presentazione delle liste e delle candidature relative alla lista "Pensionati per Cota".

Né d'altra parte può trovare accoglimento la pur suggestiva tesi, esposta nelle memorie difensive delle appellanti e ribadita in occasione della discussione orale, secondo cui le peculiari modalità con cui sarebbe stato realizzato il falso, in particolare l'autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un consigliere comunale al di fuori del relativo territorio comunale, sarebbero tali da escludere la natura di atto pubblico delle stesse certificazioni di autenticazioni (quanto meno per la carenza di un elemento essenziale, quale la qualifica di pubblico ufficiale), configurandosi la diversa fattispecie della falsità materiale compiuta dal privato, rispetto al quale non sarebbe precluso l'accertamento diretto della falsità da parte del giudice amministrativo, con conseguente ammissibilità

anche di una azione di accertamento della nullità della lista “Pensionati per Cota”.

Anche a voler prescindere dalla pur non secondaria considerazione che una simile opzione è stata già esclusa dalla sentenza non definitiva di questa Sezione n. 999 del 16 febbraio 2011, la Sezione osserva che, diversamente da quanto sostenuto dalle appellanti, alcun elemento decisivo può al momento ritrarsi neppure dalla invocata decisione del Tribunale penale di Torino, trattandosi di decisione che è oggetto di gravame e non è ancora passata in giudicato: ciò senza contare che è proprio in quella sede penale che è in corso l'accertamento del fatto (falsa autenticazione delle sottoscrizioni e delle candidature) e delle sue modalità, eventualmente idonee a privare quanto certificato del valore di fede privilegiata pubblica.

8. Tuttavia, sotto diverso, ma non meno rilevante profilo, proprio la pacifica pendenza di tale processo e l'intervenuta declaratoria della falsità delle 17 "autenticazioni della firma" poste in calce alle rispettive "dichiarazioni di accettazione di candidatura" relativamente alla lista "Pensionati per Cota", accertamento che, ancorché confermato anche dalla pronuncia della Corte d'Appello, il cui dispositivo è stato versato in atti dalle appellanti, non è ancora fornito dell'autorità di giudicato, induce la Sezione ad osservare che in realtà sul petitum di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (annullamento della proclamazione degli eletti per illegittima ammissione alla competizione elettorale della lista "Pensionati per Cota", a causa delle falsità che ne avevano caratterizzato la formazione e la presentazione) il giudice di primo grado non si è ancora pronunciato.

Con la impugnata sentenza n. 3196 del 6 agosto 2010 il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, sez. I, si è infatti limitato ad affermare in sostanza che non vi era prova dell'asserita falsità che inficiava la lista

“Pensionati per Cota” e che il giudice amministrativo non poteva accertare direttamente la denunciata falsità: solo tale preclusione è in realtà rimasta definitivamente accertata anche a seguito della ricordata pronuncia della Corte Costituzionale.

Ciò dunque non esclude che possano ora essere autonomamente valutate dal giudice di prime cure, dove il processo è ancora sostanzialmente pendente per effetto del concesso termine per la presentazione della querela di falso, anche le risultanze del processo penale a carico di Michele Giovine e Carlo Giovine, giunto peraltro ad un significativo grado di sviluppo (decisione della Corte di Appello di Torino che, come può desumersi dalla lettura del dispositivo, avrebbe confermato l’impianto accusatorio e riconosciuto effettivamente colpevole i predetti soggetti delle falsità loro ascritte relativamente alla presentazione della lista “Pensionati per Cota”), elementi questi di cui i primi giudici non erano in possesso allorquando hanno emanato la sentenza oggetto della presente impugnativa, spettando ancora ad essi ogni decisione sul merito della questione, non solo in relazione alla proposta querela di falso in sede civile, ma anche sulla eventualità di sospensione del processo in attesa della formazione del giudicato sul processo penale.

A tal riguardo la Sezione osserva che in via di principio il giudizio civile di falso ed il procedimento penale di falso, ancorché differenti tra di loro, in quanto il primo tende solo a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo, laddove il secondo tende invece ad identificare l’autore dell’immutatio veri per sottoporlo alla punizione prevista dalla legge, conducono tuttavia entrambi all’eliminazione dell’efficacia rappresentativa del documento risultato falso (Cass. Civ., sez. III, 7 febbraio 2006, n. 2524; 23 maggio 1969, n. 2862), sicché non può negarsi l’equivalenza tra l’accertamento civile e quello penale del

documento falso quanto alla sua efficacia probatoria, tanto più che l'art. 537 c.p.p. stabilisce, al comma 1, che la falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo (dichiarazione che accede anche nel caso di pronuncia resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., Cass. pen., sez. V, 26 febbraio 2009, n. 21128, e di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, Cass. Pen., sez. VI, 11 dicembre 2008, n. 10039, sempre che dal testo della sentenza risulti il motivato accertamento della falsità).

Né a ciò osta la circostanza che l'attuale codice di procedura penale, diversamente da quello previgente, non sia più ispirato al principio della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile (o amministrativo), non essendo in ogni caso precluso al giudice civile (non solo di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale conclusosi con sentenza passata in giudicato, ma anche) di fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine all'esame diretto del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza (o se necessario dagli atti del relativo processo penale), in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico (Cass. Civ., sez. II, 25 marzo 2005, n. 6478); del resto è appena il caso di rilevare che con l'emanazione del codice del processo amministrativo hanno trovato ingresso in quest'ultima tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, eccezion fatta per l'interrogatorio formale ed il giuramento.

Peraltro, proprio la considerazione che in realtà il primo giudice non abbia ancora deciso nel merito il ricorso di primo grado, esclude la possibilità di una immediata decisione sul punto del giudice d'appello, pena la violazione del diritto di difesa anche sotto il profilo del principio del doppio grado di giudizio.

Spetta quindi al Tar ogni ulteriore approfondimento circa l'applicazione delle suesposte argomentazioni al caso concreto, in relazione all'articolo 537 c.p.p.

Eguale mente spetta al giudice di prime cure stabilire se effettivamente il giudizio civile di querela di falso si sia estinto, come prospettato dalla Regione Piemonte, o meno.

9. Alla stregua delle osservazioni svolte l'appello deve essere respinto nei sensi di cui in motivazione.

La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe, lo respinge.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/08/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)